



CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Consorzio
dal 02/02/2017 al 09/02/2017
Ugento 02/02/2017 IL DIR. AMM.VO
(dott. Aldo Longo)

DELIBERA COMMISSARIALE

(Delibera n° 32 /2017)

Oggetto: **Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17 – Art. 3, comma 1 let. e) - Concessione di un tratto di argine lungo il canale a marea in località Torre Pali, in agro di Salve - Richiedente: VALANDRE VACANZE S.r.l. - C.F.-P.IVA 04592950754**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO in NARNO
E NELLA SEDE DEL CONSORZIO ARNEO

IL COMMISSARIO

dott. Alfredo Borzillo, nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia n° 738 e n° 742 del 19.12.2016, assistito per la verbalizzazione, dal Direttore Generale dell'Ente dott. Vito Caputo, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono presso gli stessi depositati, adotta la presente deliberazione.

PREMESSO che:

- con nota del 3/5/2016 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n. 4424, è pervenuta da parte di VALANDRE VACANZE s.r.l., con sede in Presicce (Le), amministratore Orlando Andrea n. a Casarano il 25.9.1976, richiesta di concessione per l'utilizzo di una porzione di terreno di mq. 160, pertinenza del canale a marea in località Torre Pali ed adiacente il Residence Valandre Vacanze (comune di Salve Fg. 23 p.lla 137), meglio evidenziata negli elaborati grafici di progetto, da destinare a spazio aperto attrezzato funzionale all'ospitalità dello stesso Residence;
- l'Area Tecnica del Consorzio, con nota n. 5305 del 3/6/2016, sulla base degli elaborati del progetto presentato ed eseguiti i necessari accertamenti, ha espresso parere favorevole in linea tecnica alla concessione, indicando le opportune prescrizioni;
- la ditta, in data 20/6/2016 ha provveduto al versamento delle spese istruttorie richieste dall'Ente, pari ad € 362,50;
- dal 6 al 25/7/2016 si è effettuata la pubblicazione per estratto dell'istanza, ai sensi del R.R.17/2013, art. 4 c. 5, senza osservazioni;
- la medesima concessione va subordinata all'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di autorizzazione predisposto da sottoscrivere, ivi compreso il pagamento del canone annuo di € 300,00 così determinato sulla base del tariffario approvato dalla Regione con D.G.R. n. 535 del 26.03.2014 (€ 100,00 canone minimo per accesso o cancello; € 100,00 canone minimo per recinzione - tabella E; € 100,00 canone area – art. 9 c. 1 let. d)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

VISTA la richiesta della ditta VALANDRE VACANZE s.r.l.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Area Tecnica dell'Ente;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 13/3/2012 n. 4;

VISTO il Regolamento Regionale n. 17/2013;

VISTA la nota della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste – Ufficio Bonifica e Irrigazione del 19/5/2015 n. 12568;

VISTI gli artt. 24 e 35 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, geom. Oliviero Daniele, da cui si evince il possesso dei requisiti previsti e che vengono rispettate le condizioni previste dall'art. 2, comma 3 del

Regolamento, in quanto le opere non pregiudicano la normale funzionalità del canale;

VISTO il disciplinare di autorizzazione;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 10330 del 14/11/2016 trasmessa dall'Ente alla Regione Puglia – Ufficio Bonifica ai sensi della L.R. n. 4/2012 art. 10 comma 4 e art. 7, c. 1 let f del R.R. n. 17/2013;

CONSIDERATO acquisito detto parere, per silenzio-assenso dell'organo regionale;

RITENUTO pertanto di poter concedere in favore della richiedente **VALANDRE VACANZE S.r.l.**

C.F.-P.IVA 04592950754, l' uso dell'area richiamata in premessa, alle condizioni e prescrizioni fissate nel disciplinare di autorizzazione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, dott. Vito Caputo

D E L I B E R A

- di concedere - per la durata di anni cinque - a **VALANDRE VACANZE S.r.l.** C.F.-P.IVA 04592950754, la superficie di mq. 160 come individuata nella tav. 2 allegata all'istanza, per le utilizzazioni di cui in premessa, che si intendono nel dispositivo della presente pedissequamente trascritte;
- di subordinare detta concessione alla sottoscrizione, entro trenta giorni dalla notifica, del disciplinare di autorizzazione allegato ed al pagamento del canone annuo di € 300,00 - così determinato sulla base del tariffario approvato dalla Regione con D.G.R. n. 535 del 26.03.2014 (€ 100,00 canone minimo per accesso o cancello; € 100,00 canone minimo per recinzione - tabella E; € 100,00 canone area - art. 9 c. 1 let. d) - con versamento su IBAN: IT98V0526280130CC0470000211, presso Banca Popolare Pugliese-Agenzia di Ugento, intestato a Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi;
- di imputare l'entrata di € 300,00 sul cap 5 esercizio 2017, riservandosi di vincolare o meno le stesse somme nel rispetto delle norme in vigore;
- di dichiarare la presente delibera urgente ai sensi del 2° comma art. 14 L.R. n. 4 del 13/3/2012;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della trasparenza come previsto dalla norma in vigore;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 4 del 13/3/2012;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vito Caputo)

IL COMMISSARIO
(dott. Alfredo Borzillo)



Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
Ugento - Lecce

ALL. DELIB.
N° 32/2017

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta VALANDRE VACANZE s.r.l C.F.-P.IVA 04592950754 con sede a Presicce alla Via Cadorna, 41, rappresentata da Orlando Andrea nato a Casarano (Le) il 25.09.1976.

Art. 1) – La concessione riguarda una superficie di mq. 160, di pertinenza del canale a marea Torre Pali in agro di Salve, adiacente il Residence Valandre Vacanze (Fg. 23 p.lla 137 meglio evidenziata negli elaborati grafici di progetto) Per l'utilizzo dell'area saranno eseguiti i lavori previsti nella relazione di progetto, a firma dell'Ing. Paolo Ferilli, ad esclusione della pavimentazione che dovrà essere invece realizzata mediante stesa di tufina o materiale arido di minuta granulometria da eseguire con esclusivo utilizzo di manodopera, dovrà mantenere l'attuale piano campagna e sarà mantenuta a cura e spese del richiedente.

La staccionata sarà costituita da paletti di legno del tipo amovibili da posizionarsi ad una altezza massima di ml. 1,00 (uno/00) fuori terra dal piano campagna in corrispondenza del tratto di canale interessato ed a ridosso della soletta di coronamento in calcestruzzo senza arrecare alcun danno all'opera di bonifica. Si esclude ogni altra recinzione a perimetrazione dell'area interessata. Sull'area medesima è fatto divieto al parcheggio ed al transito di motoveicoli o autoveicoli di ogni genere.

Art. 2) - Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare l'area oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere e attrezzature installate e potrà in seguito ripresentare domanda per eseguirle con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta, senza con ciò pretendere indennizzi di sorta. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art. 3) – Il richiedente concessionario, dovrà altresì comunicare al Consorzio, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori unitamente al nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, lo stesso committente, dovrà inviare a questo Consorzio dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere realizzate siano state eseguite nel rispetto delle prescrizioni innanzi riportate.

Art. 4) - Sia all'atto dell'esecuzione dell'opera, che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga:

- a corrispondere al Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" un canone annuo di € 300,00,
- a presentare, all'atto della sottoscrizione del presente, ricevuta del relativo versamento mediante accredito su c.c. bancario codice IBAN IT98V0526280130CC0470000211, presso Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Ugento, intestato a Consorzi di Bonifica Ugento e Li Foggi;
- a versare i successivi canoni entro il 30 aprile di ogni anno.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

Art. 6) - La durata della concessione è di anni cinque, ma il Consorzio, potrà revocarla, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento per esigenze pubbliche e di pubblico interesse. E' fatto obbligo al concessionari, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei



Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

Ugento - Lecce

manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 7) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 8) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e dell'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art. 9) - Il concessionario s'impegna per se e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civile che penalmente.

Art. 10) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di bonifica.

Art. 11) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Art. 12) - Si darà luogo alla decadenza del concessionario:

- per mancata e difforme esecuzione delle opere previste;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- per cattivo uso del bene concesso;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento dell'autorizzazione.

Prima di dichiarare la decadenza è fissato un termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che il Consorzio di Bonifica avesse incontrato. La decadenza è pronunciata dal Consorzio a mezzo di proprio provvedimento, notificato in via amministrativa.

Art. 13) - Il presente disciplinare è redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle parti ed il terzo per uso del Registro. Le spese di bollo e registrazione del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 14) - Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle norme regolamentari e di legge vigenti. Per ogni controversia le parti convengono che è competente il Foro di Lecce.

Ugento, lì

PER LA DITTA CONCESSIONARIA

PER IL CONSORZIO